

Area Tecnica

LR 190

17/01/2017

Spett.le

Confartigianato Imprese

Direzione politiche economiche

Via San Giovanni in Laterano, 152

00184 - ROMA

All'attenzione del dott.

Bruno Panieri

Osservazioni in merito alla bozza di Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di riforma del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica

In relazione alla paventata possibilità di modifica della normativa riguardante la riforma del meccanismo dei Titoli di efficienza energetica, **riteniamo necessario un intervento confederale** al fine di evitare l'approvazione dell'attuale testo normativo in discussione che, a nostro parere, limita l'accesso a tale opportunità alle piccole imprese.

E' evidente dalla lettura del testo in bozza, che solo pochi soggetti, comunque particolarmente dimensionati, potranno beneficiare del meccanismo riguardante la valorizzazione degli interventi di efficienza energetica e l'ottenimento dei relativi titoli.

Questa situazione rischia di limitare il lavoro delle piccole imprese (che con il meccanismo dei certificati bianchi ormai avevano preso confidenza), elimina la possibilità di riduzione dei costi per i soggetti interessati ad investire in efficientamento e, a nostro giudizio, comporterà oneri maggiori sui distributori. Inutile dire che le società ESCO di piccole dimensioni, che in funzione di questo mercato si erano strutturate, verranno notevolmente penalizzate.

Si deve inoltre segnalare che l'impostazione data rischia di fare diventare gli artigiani di alcuni mestieri, quali meri esecutori di progettualità di terzi, cosa che assolutamente va evitata.


Riteniamo quindi possa essere interesse del nostro sistema intervenire affinché non venga snaturata l'attuale struttura del meccanismo in questione, se non per renderla più accessibile ai micro interventi.

Per tale motivo si riportano di seguito alcune considerazioni in merito alla nuova bozza di decreto della quale si sta discutendo e che se fosse approvata nei suoi contenuti, non troverebbe certamente il nostro consenso. In alcuni casi le osservazioni sono il nostro apporto ai contenuti riportati "tal quali" nell'articolo, ma si ribadisce la contrarietà a questo tipo di modifica che sostanzialmente esclude gli interventi fatti direttamente dalle nostre imprese e dalle famiglie.

Il nostro funzionario ing. Marco Mariano è a disposizione per i chiarimenti e le informazioni necessarie

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Francesco De Lotto



OSSERVAZIONI

Premessa

La riforma del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica è indispensabile al fine di ritarare il sistema per il raggiungimento degli obiettivi 2020 fissati a livello comunitario. Ad oggi i frutti raccolti grazie ai Certificati Bianchi sono considerevoli, visto che hanno permesso di ottemperare allo step fissato dal DM 28 dicembre 2012, ma alcune criticità richiedono una correzione per il mantenimento nel tempo della funzionalità del sistema. In particolare il meccanismo dei tau, che, pur semplificando la contabilizzazione dei risparmi previsti per ogni intervento, non consente un controllo dell'effettività nel tempo di tali risparmi.

Quello che auspichiamo è che il sistema dei Certificati Bianchi, al contrario di quanto si sta ipotizzando, venga invece esteso il più possibile ai micro interventi, semplificando le metodologie di caratterizzazione degli interventi stessi e le modalità di riconoscimento dei risparmi generati dagli interventi. Inoltre si ritiene che eliminare dall'accesso al contributo anche altri interventi di piccola misura, impedirebbe la partecipazione autonoma al sistema a tutti gli operatori medio-piccoli del settore.

Senza scendere nel merito delle singole misure previste (verrà fatto nei punti successivi), si ritiene che la proposta di riforma del meccanismo porterà decisamente nella direzione opposta, sempre meno soggetti potranno realizzare progetti di efficienza energetica che possono generare Titoli di Efficienza Energetica, blindando l'accesso al sistema a tutti i nuovi soggetti e riducendo di conseguenza il numero di titoli prodotti. Peraltro, come conseguenza diretta, il mercato dei titoli sarà evidentemente influenzato negativamente dalla riduzione dei soggetti che sono in possesso di titoli generati da una propria richiesta.

Inoltre, con riferimento alla possibile esclusione dall'incentivazione di interventi relativi all'utilizzo delle energie rinnovabili (in particolare quelle di tipo termico), si ritiene poco opportuno e sicuramente controproducente escludere la possibilità del ricorso ai TEE, che sono invece un motivo rilevante per gli investimenti delle ESCO e per le piccole aziende artigiane.

Di seguito i commenti all'articolato della bozza di decreto

Art 2 – Definizioni

La definizione di *progetto di efficienza energetica* è caratterizzato dalla unicità del soggetto titolare del progetto. Secondo questa impostazione non sarà possibile raggruppare all'interno della singola richiesta di certificazione dei risparmi (soprattutto di tipo standard) più interventi aventi differenti titolari. Combinando tale impostazione con il limite di presentabilità imposto a 5 tep per il singolo intervento, si conclude che:

- a. saranno esclusi tutti gli interventi sotto soglia effettuati da titolari differenti. Questo porterà necessariamente ad una riduzione del numero degli interventi effettuati e dei TEE emessi;
- b. potranno effettivamente accedere al meccanismo solo soggetti in grado di finanziare direttamente gli interventi, vale a dire solo le ESCO con forte capacità di spesa, escludendo totalmente la possibilità per tutti i soggetti più piccoli, che effettuano ad esempio interventi negli ambiti civile e produttivi che sono in genere buoni pagatori ed inoltre giovano direttamente dei benefici degli interventi;
- c. i grandi soggetti possono aggregare più interventi nello stesso progetto, a patto che il soggetto titolare sia lo stesso, quindi o si rivolgono ad ESCO con forte capacità di spesa, o devono sostenere direttamente tutta la spesa. Ogni condizione intermedia non appare sostenibile, a meno che ogni singolo progetto non raggiunga la soglia minima

D'altra parte si riconosce la correttezza e la necessità della distinzione netta tra soggetto proponente e del soggetto titolare dell'intervento, soprattutto al fine di riconoscere le differenti responsabilità.

Art 5 – Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti

In relazione all'ipotesi di interventi dove il proponente è distinto dal titolare dell'intervento, si ritiene sia sempre opportuna la stipula del contratto da entrambi i soggetti. Probabilmente sarebbe opportuna la diversificazione dei due contratti, al fine di definire chiaramente le responsabilità di ognuno dei due soggetti e semplificare la comprensione dell'operazione ai fini dell'accesso ai benefici TEE.

Art 6 – Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi

L'esclusione di tutti gli interventi riguardanti le fonti rinnovabili (se non riconducibili alla specificità dell'efficienza energetica nei consumi), rimuove il principale incentivo che permette

ad oggi l'installazione degli impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 20kWp. Si ritiene corretta l'impostazione data, ma si potrebbe prevedere l'incentivazione di alcune tipologie particolari di impianti fotovoltaici, come ad esempio i sistemi che integrano il fotovoltaico con un sistema di riscaldamento/raffrescamento con pompe di calore o geotermico. L'ideale sarebbe comunque che gli interventi sul fotovoltaico e sul termico siano mantenuti.

Art 7 – Procedura per la valutazione dei progetti e responsabilità gestionali del GSE

Siamo favorevoli alla definizione di tempistiche strette e certe per quanto riguarda le procedure di valutazione dei progetti presentati. A tal fine si potrebbe proporre di portare la riduzione del silenzio-assenso a 60 giorni (contro i 90 attuali), al fine di permettere quanto prima la certezza degli impegni di spesa, soprattutto in quanto, nell'impostazione proposta, i singoli progetti riguardano necessariamente spese considerevoli e significative esposizioni verso le banche.

Art 9 – Metodi di valutazione dei risparmi

La volontà di eliminare il ricorso ai certificati bianchi nel caso di progetti di piccola taglia (inferiori a 5tep), è evidente anche dal metodo previsto per la valutazione dei progetti standard. Infatti, se da un lato si ricerca la certezza del risparmio garantito dall'intero progetto, responsabilizzando il proponente, dall'altro si escludono tutti i soggetti che non hanno possibilità di raggiungere il limite dei 5 tep e di prevedere una campagna di misura. Quindi non va bene perché è discriminante verso la grande parte degli interventi che vengono effettuati dai piccoli imprenditori e famiglie. Si ritiene sia più utile e comunque non discriminante (non si fanno favoritismi) mantenere l'impostazione attuale.

Art 10 – Cumulabilità

Non si trova positiva la non cumulabilità assoluta degli interventi incentivati con i certificati bianchi con tutti gli altri incentivi erogati dallo Stato, dalle Regioni o Enti locali destinati al progetto medesimo (con poche esclusioni). In particolare si ritiene ragionevole il cumulo degli incentivi soprattutto nel caso di scarsa convenienza prevista dell'intervento, dove i soli certificati bianchi o i soli altri contributi non permettono di rendere efficace la spesa. Questa impostazione è ancora più accettabile in quanto controllata nel caso venga richiesta una analisi economica preliminare per i progetti.

Inoltre l'esclusione di pressoché ogni possibilità di cumulo vincola gli Enti Locali a non poter promuovere interventi su ambiti incentivati con i Certificati Bianchi, se non prevedendo un impegno di spesa molto maggiore rispetto a quello che sarebbe prevedibile in caso di possibilità di cumulo: in tal modo si spunta uno strumento utile per gli enti pubblici nell'attuazione delle proprie politiche di efficientamento energetico.

Art 12 – Attività di verifica e controllo

Si ritiene corretto e trasparente definire ex-ante le modalità di effettuazione delle attività di verifica e controllo da parte dei soggetti individuati. Restano solo due criticità, una legata alla possibilità di effettuare i controlli per tutto l'arco della vita utile e l'altra legata alla possibilità dei controlli senza preavviso. E' poco credibile e soprattutto oneroso per la collettività, comunque non va nel senso da noi auspicato considerata la nostra richiesta di sostenere ancora i micro interventi.

Nel primo caso la linea che vuole essere adottata evidenzia in maniera netta la volontà di limitare i TEE ai soli interventi di grossa taglia, dichiarando sostanzialmente l'impossibilità, nella proposta, di controllare tutti gli interventi che invece vengono effettuati. E' chiaramente conseguente la volontà di precludere la possibilità di realizzare interventi di piccola taglia in quanto non è di certo economicamente sostenibile la fase iniziale di valutazione del risparmio di riferimento per ogni tipologia di soluzione presentata e la gestione del controllo. Infatti l'impostazione data è applicabile solo nel caso di progetti presentati da un'azienda con la possibilità tecnica ed economica di sostenere i costi nel periodo di misura e dell'intero investimento per la realizzazione dei singoli interventi da ricomprendere nel progetto, comprensivi, immaginiamo, dei costi per il controllo e della necessaria esposizione verso le banche.

Nel secondo caso, invece, non si ritiene possibile soddisfare prima di tutto le indicazioni del comma 18 relative alla sicurezza nell'atto del sopralluogo (esigenza prioritaria anche rispetto allo svolgimento dei controlli come prescritto dal DLgs 81/08), ed in secondo luogo la completezza e proficuità dell'ispezione se non con una preliminare preparazione da parte del titolare dell'intervento.

Si ha come la sensazione che non essendo in grado di effettuare verifiche puntuali su tutti gli interventi, si preferisca, in funzione della capacità ispettiva, di limitarli.

Allegato 1 - Capitolo 2

Posta l'impossibilità di accorpate ad un progetto interventi riconducibili a differenti soggetti titolari, si ritiene importante evitare la fase di misurazione preliminare del sistema pre-intervento almeno per gli interventi più semplici, facendo riferimento di default al consumo di riferimento come baseline.

Inoltre si ritiene poco applicabile nei piccoli progetti il meccanismo della misurazione, ritenendo preferibile un più efficace sistema di dettagliazione accurata dei parametri significativi ai fini della previsione del risparmio, da effettuare in fase iniziale di predisposizione della scheda del singolo intervento. Evidentemente tale sistema deve essere accompagnato da algoritmi per la correlazione delle grandezze definite come significative.

La possibilità di aggiornare il contenuto dei progetti standard di cui all'articolo 2.9 in base all'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, crea una forte incertezza sui progetti accettati che non è compatibile con l'effettuazione di investimenti, soprattutto se riferiti ad un orizzonte temporale di 7-10 anni.

Allegato 2

Si ritiene positiva la possibilità di applicare il fattore K1 e K2 rispettivamente alla prima e alla seconda parte della vita utile del progetto, a patto che, complessivamente, il numero di certificati riconosciuti resti sempre il medesimo rispetto al caso di non applicazione dei coefficienti, al netto degli arrotondamenti.